

**DIRETTIVA 2004/7/CE DEL CONSIGLIO****del 20 gennaio 2004****che modifica la direttiva 77/388/CEE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda la procedura di adozione di provvedimenti di deroga e il conferimento di competenze di esecuzione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli 27 e 30 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme <sup>(3)</sup>, prevedono procedure che possono comportare la tacita approvazione da parte del Consiglio di provvedimenti di deroga.
- (2) A fini di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno far sì che ogni deroga autorizzata a norma degli articoli 27 o 30 della direttiva 77/388/CEE sia oggetto di una decisione esplicita adottata dal Consiglio su proposta della Commissione.
- (3) È opportuno pertanto sopprimere la possibilità di una tacita approvazione da parte del Consiglio allo scadere di un determinato termine.
- (4) Per evitare che uno Stato membro resti nell'incertezza in merito al seguito che la Commissione intende dare alla sua domanda di deroga, è opportuno prevedere un termine entro il quale la Commissione sia tenuta a presentare al Consiglio o una proposta di autorizzazione o una comunicazione nella quale siano esposte le sue obiezioni.
- (5) Al fine di consentire allo Stato membro richiedente di seguire meglio la procedura d'istruzione della sua domanda, è opportuno prevedere l'obbligo per la Commissione di procedere, appena dispone di tutti i dati da essa ritenuti utili alla valutazione, ad informarne lo Stato richiedente e a trasmettere la domanda, in lingua originale, agli altri Stati membri.
- (6) L'articolo 27, paragrafo 1, seconda frase, della direttiva 77/388/CEE sottolinea che la valutazione dell'incidenza più o meno trascurabile delle misure di semplificazione sull'importo dell'imposta dovuto a livello di consumo finale è effettuata globalmente in riferimento alle previsioni macroeconomiche relative all'impatto prevedibile delle misure sulle risorse proprie IVA della Comunità.
- (7) In assenza di un procedimento per l'adozione di misure vincolanti d'applicazione delle disposizioni della direttiva 77/388/CEE, gli Stati membri applicano in maniera divergente le regole fissate da quest'ultima.
- (8) Per migliorare il funzionamento del mercato interno è essenziale garantire un'applicazione più uniforme dell'attuale sistema di IVA. L'introduzione di una procedura per l'adozione di misure intese a garantire la corretta applicazione delle disposizioni vigenti costituirebbe un importante passo avanti in questa direzione.
- (9) In particolare, dette misure dovrebbero regolare il problema della doppia imposizione sulle operazioni transfrontaliere che può derivare da un'applicazione non uniforme, da parte degli Stati membri, delle disposizioni della direttiva 77/388/CEE relative al luogo di prestazione.
- (10) L'ambito d'applicazione di ciascuna misura di applicazione dovrebbe, tuttavia, restare circoscritto e il loro obiettivo dovrebbe essere quello di chiarire il contenuto di una disposizione della direttiva 77/388/CEE senza potere derogarvi.
- (11) Malgrado la natura circoscritta di tale ambito d'applicazione, tali misure avranno un'incidenza finanziaria che per uno o più Stati membri potrebbe risultare non trascurabile.
- (12) L'incidenza di tali misure sui bilanci degli Stati membri giustifica che il Consiglio si riservi il diritto di esercitare le competenze di esecuzione della direttiva 77/388/CEE.
- (13) Tenuto conto del loro ambito di applicazione circoscritto, è opportuno prevedere che le misure di applicazione della direttiva 77/388/CEE siano adottate dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione.
- (14) Poiché gli scopi della presente direttiva non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri per i motivi sopracitati e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

<sup>(1)</sup> GU C Parere reso il 16 dicembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).<sup>(2)</sup> GU C Parere reso il 30 ottobre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).<sup>(3)</sup> GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/92/CE (GU L 260 dell'11.10.2003, pag. 8).